

**IMMEDESIMAZIONE** - Tra l'impresa installatrice di impianti e il responsabile tecnico deve sussistere **un vincolo stabile e continuativo** che comporti per il responsabile tecnico un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa: **il rapporto di "immedesimazione"** va interpretato in senso stretto, dovendosi riferire alla necessità dell'esistenza oggettiva e biunivoca di un rapporto diretto tra responsabile e impresa.

**RAPPORTI DI IMMEDESIMAZIONE IDONEI**

- TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
- SOCIO PARTECIPANTE AI LAVORI (SOCIO DI SNC, SOCIO ACCOMANDATARIO, SOCIO D'OPERA DI SOCIETA' DI CAPITALI)
- AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DI CAPITALI (COMPRESO IL CONSIGLIERE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO)
- FAMILIARE COLLABORATORE
- DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
- INSTITUTE

**RAPPORTI DI IMMEDESIMAZIONE NON IDONEI**

- SOCIO ACCOMANDANTE
- SOCIO SENZA POTERI DI SOCIETA' DI CAPITALI NON PARTECIPANTE AI LAVORI (MERO SOCIO DI CAPITALI)
- SOGGETTO CON CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE, COLLABORAZIONE A PROGETTO O SIMILARE
- SOGGETTO CON CONTRATTO DI PRESTATORE D'OPERA
- CONSULENTE ESTERNO
- PROCURATORE NON INSTITUTE

**INCOMPATIBILITA'** - Il responsabile tecnico preposto svolge tale funzione per una sola impresa; la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (\*). Il regime di incompatibilità non si applica al titolare/legale rappresentante (combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del DM 37/08).

<b>SOGGETTI A CUI SI APPLICA IL REGIME DI INCOMPATIBILITA'</b>	<b>SOGGETTI A CUI NON SI APPLICA IL REGIME DI INCOMPATIBILITA'</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO</li> <li>- FAMILIARE COLLABORATORE</li> <li>- SOCIO SENZA LEGALE RAPPRESENTANZA</li> <li>- AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DI CAPITALI SENZA LEGALE RAPPRESENTANZA (ES. CONSIGLIERE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE</li> <li>- LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' DI PERSONE (SOCIO AMMINISTRATORE DI SNC E SOCIO ACCOMANDATARIO DI SAS CON LEGALE RAPPRESENTANZA)</li> <li>- LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' DI CAPITALI (PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – AMMINISTRATORE DELEGATO; AMMINISTRATORE CON LEGALE RAPPRESENTANZA)</li> <li>- INSTITUTE</li> </ul>

(\*) Il principio di incompatibilità può essere derogato previa dimostrazione che "l'altra attività lavorativa" sia di tipo saltuario (parere Mise 26/05/2009)